

REGOLAMENTO (CE) N. 1206/2003 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2003
relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1175/2003 ⁽²⁾ in particolare gli articoli 7 e 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 ⁽⁴⁾, ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.
- (3) In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 2 luglio 2003, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 31 agosto 2003, per la zona di destina-

zione 3) Europa dell'Est, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno sospendere per questa zona fino al 16 settembre 2003 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 25 giugno al 1º luglio 2003 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 100,00 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa dell'Est.

2. Fino al 16 settembre 2003, sono sospesi per la zona di destinazione 3) Europa dell'Est il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 2 luglio 2003, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 5 luglio 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 164 del 2.7.2003, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.